# REGOLAMENTO (CE) N. 498/95 DELLA COMMISSIONE

**del 6 marzo 1995**

**che modifica il regolamento (CE) n. 3243/94 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per taluni prodotti agricoli e per la birra [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 ha previsto l'apertura di un contingente tariffario di 200 tonnellate di carni bovine di qualità pregiata; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione; che il regolamento (CE) n. 3243/94 della Commissione [2], ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione per le carni di qualità pregiata per il primo semestre 1995; che è opportuno applicare le stesse disposizioni per il nuovo contingente tariffario di 200 tonnellate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 3243/94, la quantità di « 5 000 t » è sostituita da « 5 200 t ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.